



# **COMUNE DI PRETORO**

## **Provincia di Chieti**

### **REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 03/08/2010

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE**

## **ART. I - DEFINIZIONE**

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra il Comune e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre al Comune beni o servizi in cambio di pubblicità.

Il Comune di Pretoro (CH), ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997, intende ricorrere a contratti di sponsorizzazione con Società, Associazioni o privati in genere, per il perseguimento di interessi pubblici ed il miglioramento della qualità dei servizi prestati, nonché per accrescere la partecipazione dei cittadini alla gestione dell'attività amministrativa.

## **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione consiste nella fornitura di beni o servizi utili per il Comune. Esso può riguardare:

1. attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista, donazione di opere artistiche quali quadri - sculture - disegni. ecc.);
2. interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.)
3. interventi a favore della scuola, quali attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, vigilanza dei bambini durante l'entrata e l'uscita dalla scuola;
4. iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
5. iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, trasporti disabili, ecc.);
6. valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano (opere d'arte, donazioni di varia natura);
7. sistemazione e manutenzione delle aree a standard (aree di verde pubblico, parcheggi, aree attrezzate per lo sport ed il tempo libero, ecc.) di proprietà comunale –adozioni-;
8. ogni altra attività pubblica che il Comune ritenga, nella sua piena discrezionalità debba essere oggetto di sponsorizzazione.

La sponsorizzazione potrà essere realizzata, tra l'altro, in una delle seguenti forme:

- Contributi economici;
- Cessione gratuita di beni e/o servizi;
- Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dal Comune;
- "Adozione" di aree a standard.
- 

## **ART. 3 - CONTRIBUTI ECONOMICI**

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente al Comune.

L'ammontare dei contributi può essere stabilito dal Comune per uno o più Sponsor della stessa iniziativa.

Il Contributo complessivo versato dagli sponsor, non potrà mai essere superiore alle spese che il Comune sosterrà per l'iniziativa oggetto di sponsorizzazione.

#### **ART. 4 - CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI**

Le Società, le Associazioni e i privati in genere, possono offrirsi in qualsiasi momento di donare al Comune beni mobili ed immobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita del proprio atto di liberalità.

Il Comune, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nell'interesse dell'Ente, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità richieste.

#### **ART. 5 - COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE**

Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dal Comune, richiedendo eventualmente in contropartita alcune forme di pubblicità.

Il Comune, valutata l'utilità dell'offerta, provvede in ordine alla sua accettazione e stabilisce le forme di pubblicità consentite.

#### **ART. 6 - ADOZIONE DI AREE A STANDARD**

Il Comune con deliberazione della Giunta Comunale, procederà all'individuazione delle aree comunali destinate a standard, che potranno essere assegnate in "adozione" a Società, Associazioni o privati in genere.

L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione del primo impianto dell'area e/o alla manutenzione ordinaria della stessa.

Lo sponsor dovrà presentare, sia per la realizzazione dell'impianto che per la manutenzione ordinaria, un progetto tecnico che, approvato dall'Ufficio Tecnico comunale, costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione.

L'area non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di impianto e a quelle relative alla.. manutenzione ordinaria.

Il progetto potrà anche essere fornito dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni con la specifica, qualora necessario, di quelle a carico del soggetto che "adotta" l'area.

Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto.

Esso non potrà essere inferiore ad un anno e superiore a tre anni. Il contratto è rinnovabile con lo stesso Sponsor, sulla base della bontà dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, farà realizzare alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:

- 1) Riprodurre il marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc ...) per un arco temporale che verrà stabilito dalla Giunta Comunale al momento dell'individuazione delle aree da adottare;
- 2) Riportare nel sito WEB del Comune, nello spazio informativo dell'attività, gli estremi dello sponsor e l'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- 3) Posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli o sulle aiuole oggetto della sponsorizzazione.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.

Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al Comune o al concessionario, nella misura di Legge.

## **ART. 8 RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONE**

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, In particolare, esso non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

- conflitto di interessi tra le finalità perseguite dal Comune e quelle perseguite dallo sponsor;
- possibilità di pregiudizio per il Comune derivante dalle qualità, anche di ordine morale, dello sponsor, desumibili da atti ufficiali;
- messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine dell'Amministrazione Comunale o alle proprie iniziative
- propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc.;
- messaggi offensivi alla morale e all'ordine pubblico
- in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti Comunali, oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

L'apprezzamento circa la sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva competenza del Comune.

## **ART. 9 SCELTA DELLO SPONSOR**

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- Recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati nel precedente art. 1;
- Pubblicità, da parte del Comune, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse, se prevalentemente sotto l'aspetto economico, da parte dei soggetti indicati al comma precedente.
- Interpello, da parte del Comune, di uno o più operatori, su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti.

## **ART. 10) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte del Comune, in qualsiasi momento, in uno dei seguenti casi:

- Mancata attuazione dell'iniziativa o rinvio della stessa.  
La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.
- Mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello Sponsor.  
La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpa dello sponsor. Il Comune ha diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
- In tutti i casi nei quali venga accertata la sussistenza, anche se sopravvenuta, di una delle cause di cui al precedente art. 8.

## **ART. 11 - REGOLAMENTAZIONE CONTABILE**

La sponsorizzazione, in qualsiasi forma venga effettuata, dovrà essere regolata mediante apposito contratto.

La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione di cui ai punti 1-2-3-4- del precedente art. 2, si effettuerà come di seguito indicato:

Punto 1 " Contributi economici: il Comune emetterà fattura al soggetto finanziatore, per un importo pari al contributo ricevuto.

Punto 2 • Cessione gratuita di beni e/o servizi: lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, lavori o servizi ceduti, In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

Punto 3 . Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dal Comune: lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, delle spese sostenute. In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

Punto 4 . Adozione di aree a standard: Il Comune fatturerà allo sponsor gli importi indicati nel preventivo e/o quadro economico e recepiti nel contratto, al termine della sistemazione e dopo ogni anno di manutenzione nel caso in cui il contratto contenga un impegno economico riferibile ad un arco temporale maggiore di un anno.

## **ART. 12 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia.